



COMUNE DI MONTIRONE

Provincia di Brescia

Piazza Manzoni n° 17 - 25010 Montirone (BS) C.F. 80012470177

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI

Approvata con deliberazione di Consiglio comunale
n° 29 del 24/05/2022

Art. 1

1. Le Commissioni Comunali sono organi di promozione della partecipazione dei cittadini alla vita politico - amministrativa ed hanno carattere propositivo e consultivo nell'ambito delle materie di propria competenza.
2. Il compito delle Commissioni è quello della ricerca, dello studio, della proposta e della collaborazione con la Giunta ed il Consiglio Comunale.

Art. 2

1. Ai fini e con le modalità di cui al presente Regolamento vengono istituite le sottoelencate Commissioni Comunali:

1. ISTRUZIONE E CULTURA
2. POLITICHE GIOVANILI
3. AMBIENTE E TERRITORIO
4. WELFARE

Art. 3

Le Commissioni sono composte come segue:

ISTRUZIONE E CULTURA

- tre genitori, due dei quali scelti tra i rappresentanti di classe di ciascun plesso scolastico ed uno scelto dal Comitato Genitori tra i propri componenti
- un insegnante per ogni plesso scolastico
- il/la dirigente scolastico/a
- un membro designato dall'Oratorio
- tre membri scelti dalla maggioranza
- due membri scelti dalla minoranza

POLITICHE GIOVANILI

- quattro membri nominati dalla maggioranza
- tre membri nominati dalla minoranza, in modo proporzionale alla rappresentanza dei gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale
- un membro nominato dall'Oratorio

Tutti i membri devono avere un'età compresa tra i 16 ed i 30 anni

AMBIENTE E TERRITORIO

- quattro membri nominati dalla maggioranza
- tre membri nominati dalla minoranza, in modo proporzionale alla rappresentanza dei gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale
- un esperto in materie urbanistiche nominato pariteticamente da ciascun gruppo
- un membro per ciascuna delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio montironese, su indicazione delle stesse.

WELFARE

- cinque membri nominati dalla maggioranza
- quattro membri nominati dalla minoranza

Art. 4

1. Le commissioni comunali vengono nominate con provvedimento del Sindaco, previa designazione dei nominativi di competenza da parte dei capigruppo consiliari e delle realtà associative territoriali.
2. Esse durano in carica cinque anni e decadono, comunque in occasione dello scioglimento del Consiglio Comunale.
3. Possono far parte delle commissioni comunali tutti coloro che siano in possesso dei diritti civili e politici ed anche i consiglieri comunali, con esclusione del Sindaco e degli Assessori Comunali.
4. In caso di 3 (tre) assenze consecutive non giustificate i Commissari vengono dichiarati decaduti dalla Giunta Comunale su istanza del Presidente della Commissione.
5. Le dimissioni da componente di una commissione sono irrevocabili e devono essere comunicate per iscritto al proprio Presidente nonché al Sindaco per la surroga.

Art. 5

1. Le Commissioni esprimono pareri e in tal modo partecipano alla formazione dei provvedimenti del Consiglio Comunale che riguardano le materie di rispettiva competenza.
2. A tal fine, per tali provvedimenti, verranno richiesti alle Commissioni i preventivi pareri.
3. Le Commissioni possono comunque essere consultate in ordine a tutti gli argomenti sottoposti all'esame del Consiglio Comunale e che riguardano le materie di rispettiva competenza, con esclusione dei provvedimenti di ordinaria amministrazione ed in caso di motivata urgenza.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti della commissione aventi diritto al voto; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Nel caso non si raggiunga la maggioranza richiesta verranno presentate alla Giunta o al Sindaco le varie proposte formulate dai Commissari.
6. I pareri espressi dalle Commissioni non sono vincolanti per il Consiglio, il quale si farà però carico di precisare e motivare eventuali deliberazioni in contrasto con quanto assunto dalle Commissioni.

Art. 6

1. Ogni Commissione nella prima seduta nomina nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario, i quali costituiscono l'ufficio di Presidenza; nel caso che l'Ufficio di Presidenza non venga nominato dalla Commissione neanche nella seconda seduta, la nomina verrà effettuata dalla Giunta Comunale, sentiti i Capigruppo Consiliari.
2. L'ufficio di Presidenza stabilisce il Programma di lavoro della Commissione e ne attua gli indirizzi.

3. Il Presidente convoca la Commissione, formula l'ordine del giorno e presiede le sedute; il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; il Segretario sovrintende alla redazione del verbale della seduta che viene approvato seduta stante oppure nella riunione immediatamente successiva.
4. Il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione viene trasmesso al Sindaco per gli ulteriori adempimenti di Consiglio Comunale; una copia del verbale viene depositata presso l'ufficio segreteria entro 10 giorni dalla seduta, dando la possibilità a chiunque di prenderne visione con le modalità e nei casi previsti dalla normativa in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
5. La convocazione delle Commissioni può essere effettuata anche direttamente dal Sindaco o suo delegato o dall'Assessore competente e può essere richiesta all'Ufficio di Presidenza da almeno 3 Commissari con l'indicazione degli argomenti da trattare; in quest'ultimo caso la Commissione deve essere convocata entro 7 giorni.
6. È altresì facoltà dei consiglieri comunali (almeno quattro) di chiedere al Sindaco la convocazione della o delle Commissioni per l'esame dei singoli problemi.

Art. 7

1. Le Commissioni devono essere convocate di norma per iscritto almeno, con la precisazione degli argomenti, 5 giorni prima della riunione.
2. In caso di urgenza le Commissioni possono essere convocate anche telefonicamente.
3. L'ordine del giorno della riunione è inviato al Sindaco, agli Assessori competenti ed ai capigruppo Consiliari.
4. Le sedute sono valide quando siano presenti almeno la metà dei componenti compreso il Presidente o il Vicepresidente.
5. Il Sindaco o suo delegato, gli Assessori ed i Capigruppo consiliari possono partecipare alle sedute delle Commissioni senza prendere parte alle votazioni. Le sedute delle commissioni sono pubbliche e possono esservi invitati, allo scopo di acquisire elementi d'informazione e di valutazione, Assessori e/o Consiglieri, nonché rappresentanti di Enti, Associazioni, categorie od esperti.
6. Il Presidente o almeno 3 commissari possono chiedere che la seduta non sia resa pubblica quando gli argomenti trattati riguardino la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni.

Art. 8

1. Alle sedute delle Commissioni si applicano i principi e le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Ogni commissione può peraltro disciplinare la propria attività, anche delegando determinate funzioni all'Ufficio di Presidenza.
3. Ogni indagine o comunque ogni iniziativa delle commissioni che possono comportare impegni di spesa dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Giunta.
4. I funzionari Comunali sono ammessi alle sedute al solo fine di assistere l'Assessore interessato all'argomento in trattazione.

Art. 9

1. Ogni Commissione può chiedere al Sindaco di sentire il parere d'altra Commissione.

2. Le Commissioni possono inoltre chiedere al Sindaco o suo delegato ed agli Assessori, che sono tenuti a fornirli, informazioni e chiarimenti o notizie sugli atti e documenti d'ufficio.
3. Presso l'archivio delle singole Commissioni (istituito presso l'ufficio di cui al successivo art.11) saranno messi a disposizione dei rispettivi Commissari, nei modi e tempi stabiliti dalla normativa in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, i verbali delle riunioni precedenti ed il materiale relativo agli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni.

Art. 10

1. Quando l'argomento sottoposto all'esame di una Commissione riguarda materia di competenza di più commissioni o ne è controversa l'appartenenza, il Sindaco ne deferisce l'esame a quella Commissione che reputa prevalentemente competente o promuove la convocazione congiunta di più Commissioni.
2. Eventuali contrasti nell'attività delle Commissioni tra loro sono risolti dal Sindaco sentita la conferenza dei Capigruppo Consiliari.

Art. 11

3. Per i servizi di copia e di segreteria, le Commissioni faranno capo all'ufficio comunale competente per materia.
4. Le attività svolte dalle commissioni, su richiesta del Presidente, sono pubblicizzate sui canali informativi del Comune, cartacei e digitali.